



*Giunta Regionale della Campania  
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali  
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

Alle UOD attuatrici del PSR  
Campania 2014/2020

Loro sedi

Prot.0257683 del 6/4/2017

Oggetto: PSR Campania 2014-2020 – Tipologie d'intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1

A seguito dell'emanazione dei bandi approvati con DRD 46 del 12.09.2016 per le tipologie d'intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1 si chiariscono i termini e le condizioni per il ricorso al soccorso istruttorio/correzione di errore palese nonché indirizzi per l'esecuzione dei controlli di veridicità previsti dai bandi.

**1) Controlli di veridicità:** ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000 e secondo le modalità dallo stesso dettate, si procede ad effettuare i controlli amministrativi relativi ai requisiti auto-dichiarati, relativi alle condizioni di ammissibilità, con l'obbligatorietà del controllo al 100% degli stessi.

Ai sensi dell'art. 72 del DPR 445/2000, le amministrazioni competenti al rilascio delle relative certificazioni, previa definizione di appositi accordi, devono individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

Le stesse amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio individuato, devono rendere note (con pubblicazione sul proprio sito istituzionale) le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione

Ai sensi del comma 3 dell'art. 72, la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio (la norma prevede che la violazione venga presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione).

Tuttavia, nella denegata ipotesi di ritardi nella risposta delle Amministrazioni certificanti, onde scongiurare un ritardo nella chiusura del procedimento diretto, si deve procedere alla valutazione delle domande e quindi il completamento dell'istruttoria tecnica, subordinando l'emissione e la pubblicazione della graduatoria, alla chiusura positiva di tutte le verifiche ancora in itinere.

Si ribadisce, infine, quanto contenuto nel manuale delle procedure (DRD 22 del 6/02/2017)

laddove, al Cap 1, pag. 4 si riporta

“le verifiche amministrative di competenza del SA (controlli di veridicità sul 100% delle Domande delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà che riguardano condizioni di ammissibilità, altri obblighi che determinino l’esclusione dal finanziamento e/o criteri di selezione) saranno svolte dai tecnici istruttori e/o dall’Ufficio Controlli di Veridicità (UCV); la ripartizione delle competenze tra tecnici istruttori ed UCV, nonché la dislocazione territoriale di quest’ultimo, sarà definita da ogni Soggetto Attuatore sulla base delle specifiche esigenze organizzative e logistiche e della relativa dotazione di risorse umane. Per le eventuali ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà (che non riguardano condizioni di ammissibilità, altri obblighi che determinino l’esclusione dal finanziamento e/o criteri di selezione), tali verifiche saranno effettuate su un campione del 20%.”

Pertanto le condizioni previste dagli IC riportati nelle check list di ammissibilità e selezione dovranno essere sottoposte al controllo di veridicità al 100% .

Qualora l’autorizzazione ad eseguire investimenti immobili non sia già contenuta nel contratto di affitto è obbligatorio procedere al relativo controllo.

Sono da controllare al 20% le verifiche relative alle condizioni riferite a:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da modello allegato n. 2), che evidenzi di: - aver provveduto alla denuncia dell’attività di produzione, allevamento, coltivazione alla ASL competente nel rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 e/o 853/2004 e secondo le direttive approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 797 del 16.06.2006 (solo se risultano già realizzate produzioni di origine vegetale e/o animale)
- rispettare le norme previste dal D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, art. 190 “Registro di carico e scarico”, tramite una delle seguenti modalità: a) con la conservazione per tre anni del formulario di identificazione (I e IV copia) o della copia della scheda del sistema SITRI; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento dei rifiuti pericolosi, rilasciato da soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta differenziata di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp)
- per i produttori di latte vaccino, aver effettuato il pagamento del prelievo supplementare derivante dall’eccesso di produzione lattiera, di cui all’art. 78 del Reg. (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni e, qualora abbiano aderito ai programmi di rateizzazione previsti dalla normativa di riferimento, di essere in regola con i versamenti dovuti

2) Soccorso istruttorio, fermo restando quanto prescritto nel capitolo 13.2.3 delle disposizioni generali in merito alla materia dell’errore palese, il principio del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall’art. 6 della L. 241 del 1990, opera in relazione a tutte le tipologie di procedimento, comprese quelle con caratteristiche selettive. Occorre tuttavia delinearne ambiti applicativi e relativi limiti in considerazione, da una parte, del *dovere* di soccorso istruttorio proprio dell’amministrazione e, dall’altra, dei limiti allo stesso, dettati, ad esempio, dalla:

- non modificabilità delle condizioni dei concorrenti al momento della scadenza dei termini per la partecipazione;
- inalterabilità del contenuto dell’offerta tecnica;
- certezza circa la provenienza della domanda;
- rispetto della *par condicio*.

Per una lettura più esaustiva circa l'applicazione del principio del soccorso istruttorio, si rinvia alla nota esplicativa fornita dall'AT, che si allega al presente verbale.

**Omessa o parziale compilazione degli allegati P1 e P2:** si tratta di tabelle riepilogative dei titoli di spesa; è possibile ricorrere al soccorso istruttorio sempre che tutta la documentazione, a supporto della compilazione delle citate tabelle, sia presente in domanda.

**Mancato caricamento della documentazione cartacea su supporto magnetico:** lo stesso principio vale per il supporto magnetico che non contiene il caricamento di tutta la documentazione presentata.

In entrambi i casi il beneficiario è invitato a completare la compilazione degli allegati senza modificare o integrare la documentazione già presentata con la domanda, trasmettendo gli stessi in forma cartacea e digitale. Non sarà ammissibile la domanda di sostegno laddove si riscontrasse una difformità tra gli allegati chiesti ad integrazione e i documenti cartacei già presentati.

In questi casi il soccorso istruttorio è giustificato in quanto trattasi di richieste dei bandi per garantire una più facile lettura della documentazione, presente nella domanda di sostegno, in forma sintetica tabellare o su supporto magnetico al fine rispondere tempestivamente ad eventuali attività di controllo e verifica.

**Preventivi privi di firma:** in questo caso è possibile ricorrere al soccorso istruttorio chiedendo al beneficiario di trasmettere in forma cartacea e digitale lo stesso preventivo correttamente sottoscritto dalla ditta offerente, in quanto la provenienza del preventivo è garantita dall'invio dello stesso a mezzo pec.

**Dichiarazioni incomplete o non correttamente compilate:** fermo restando che la dichiarazione deve essere sottoscritta anche per le responsabilità civili e penali derivanti dalla normativa, è possibile ricorrere al soccorso istruttorio qualora per mero errore materiale il richiedente abbia compilato parzialmente i campi richiesti.

**Carenze progettuali:** non possono essere oggetto di soccorso istruttorio.

### **3) Altri elementi tecnici di chiarimento**

**Revoche e restituzioni:** tali aspetti attengono all'affidabilità del richiedente; è necessario fare una precisazione per le misure a superficie.

Per le misure a superficie, laddove si tratti di restituzione di somme per sole sanzioni e riduzioni e non per decadenza della domanda, è necessario il completamento del caricamento in PRD e la restituzione delle somme può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno. Tanto è possibile in quanto al riguardo nulla è specificato nelle disposizioni generali, in quanto tali restituzioni non provengono da provvedimenti di revoca ma sono l'effetto di procedure di refresh o di altre attività di verifica delle superfici/culture sotto impegno; è interesse dell'Amministrazione addivenire alla regolarizzazione di situazioni ancora non concluse. Tali somme sono recuperate in automatico da AGEA sui pagamenti successivi.

#### **Acquisto di macchine agricole:**

a) potenza del parco macchine aziendale:

le disposizioni dei bandi indicano in 100 Kw la potenza massima ritenuta sufficiente per lo svolgimento delle attività agricole in aziende fino a 10 ettari.

In tutti i casi in cui sono richiesti finanziamenti per l'acquisto di nuove macchine è necessario accertare il rispetto del limite indicato.

In tal senso andrà verificata la coerenza tra le relazioni di accompagnamento al piano

aziendale, le informazioni indicate per il parco macchine nel fascicolo aziendale e la scheda UMA riferita all'azienda richiedente.

Tenuto conto dei tempi ristretti per la presentazione delle istanze e delle difficoltà operative riscontrate dai CAA in sede di compilazione delle domande di sostegno si ritiene che in tutti i casi in cui si accerti incoerenza fra le diverse fonti informative è necessario approfondire le verifiche chiedendo i chiarimenti opportuni e, ove sia necessario, concedere soccorso istruttorio per invitare la ditta a registrare nel fascicolo aziendale le informazioni richieste per il parco macchine in dotazione

b) sostituzione macchine obsolete:

è necessario premettere quanto previsto dalle disposizioni generali e capitolo 8.1 del PSR: "Non è ammissibile l'esecuzione di investimenti di mera sostituzione – si definiscono "investimenti di mera sostituzione" quegli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non rientra tra gli investimenti di mera sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'impresa che abbiano almeno 30 anni di vita, e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato"

Le disposizioni generali quindi fanno riferimento ai macchinari necessari all'attività produttiva (ad es. macchinari per la trasformazione della materia prima)

Si ribadisce pertanto che non sono ammessi gli investimenti di mera sostituzione e, in maniera esplicita, che l'acquisto dei trattori è subordinato alla potenza motrice già presente in azienda (posseduta a qualsiasi titolo); non sono quindi ammissibili domande di sostegno che prevedono l'acquisto di trattori che vanno oltre i limiti previsti dal bando né è possibile giustificare l'acquisto come sostituzione di trattori già presenti in azienda anche se gli stessi hanno una età avanzata, in quanto la loro presenza in azienda ne certifica la funzionalità e l'uso.

**Impianti fotovoltaici:** le disposizioni generali prevedono che gli impianti (compreso i fotovoltaici), come i prefabbricati, siano presentati a preventivo, con la relativa documentazione. Il ricorso a fonti rinnovabili è obbligatorio solo nel caso in cui l'investimento richieda esigenze superiori alle condizioni energetiche ante. Nel caso di impianti fotovoltaici richiesti per soddisfare l'incremento di fabbisogno energetico che segue l'investimento, è necessario acquisire una relazione energetica per valutare il differenziale di fabbisogno. Poiché il bando non richiede in forma esplicita tale relazione energetica, è possibile acquisire in sede istruttoria la documentazione a supporto indispensabile per comprendere se è soddisfatto il vincolo del bando e se vada assegnato il punteggio previsto dai criteri di selezione.

**Modello Produzione standard:** nei casi in cui non è completo il modello della produzione standard secondo l'applicativo ClassCe-lite, verificato che i dati del fascicolo aziendale sono completi, è data la possibilità al beneficiario di completare il modello che va poi verificato in sede istruttoria.

**Problematica allevamenti in soccida:** il bando prevede chiaramente che il calcolo della produzione standard debba essere effettuato sui capi che restano all'azienda in base al contratto di soccida. Dato questo parametro, e considerato che il contratto di soccida è in realtà un contratto di servizi, e che il PSR è indirizzato a beneficiari che svolgono in proprio tale attività,

anche i costi dell'investimento ed il contributo devono parametrarsi alla quota di capi che, in virtù del contratto, resta al beneficiario. E' necessario comunque verificare che il contratto sottoscritto rispetti il periodo di vincolo dell'investimento.

**Allevamenti:** si raccomanda per l'allevamento di suini e pollame la stretta osservanza dell'allegato III e IV della parte II del decreto legislativo 156/2006 per il quale è necessaria:

- la VIA, se l'investimento riguarda impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline, 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe: Dati espressi in produzione/anno
- la verifica di assoggettabilità, se l'investimento riguarda impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Indifferentemente dalla localizzazione, sono comunque esclusi gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;

**Drenaggi:** non è possibile finanziare nell'ambito delle tipologie d'intervento di cui alla presente circolare la realizzazione di drenaggi.

**Acquisto Hardware** sono spese ammissibili secondo quanto previsto nella parte riguardante le limitazioni specifiche (punto 8 del bando 4.1.1): «Le attrezzature informatiche previste devono risultare commisurate alle... per la semplice adesione dei sistemi di e-commerce è ritenuta ammissibile la spesa massima di 1.500 Euro»

**Società di capitali:** per la 6.1.1 il giovane agricoltore, legale rappresentante della società, deve dimostrare di possedere la maggioranza delle quote sociali (superiore al 50%). Ciò è dovuto perché lo statuto o l'atto costitutivo della società deve prevedere che il giovane risulti amministratore/legale rappresentante con poteri straordinari a firma disgiunta, per tutta la durata dell'impegno.

Nei casi in cui ricorrano le condizioni del soccorso istruttorio la comunicazione deve essere inviata via PEC e il beneficiario ha 5 giorni dall'invio per la trasmissione della documentazione.

Il Direttore Generale  
-dott. Filippo Diasco-